

Forum ANIA – Consumatori

Gruppo di Lavoro RC auto

Riunione del 10 aprile 2013

Oggetto della riunione: esame del documento “Assicurazione rc auto. Proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei prezzi”.

Il Consiglio Generale del Forum ANIA - Consumatori, nella riunione dello scorso 21 febbraio 2013, verificata l'esistenza di significative convergenze tra i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese in merito alle tematiche connesse alla evoluzione dei prezzi delle polizze r.c. auto, ha concordato sulla opportunità di un approfondimento in sede tecnica, affidandone la conduzione al gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle imprese assicuratrici e delle associazioni dei consumatori che già ha discusso e elaborato le proposte comuni adottate dal Forum ANIA – Consumatori nel documento “Assicurazione RC Auto. Proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei prezzi” presentate al pubblico il 30 giugno 2011, nonché i suoi successivi aggiornamenti (approvati dal Consiglio Generale del 19 luglio 2012).

* * *

Il Gruppo di lavoro ha affrontato i seguenti temi:

a) Scatole nere

Il gruppo di lavoro ha ricordato che l'argomento è stato oggetto di una proposta comune, che alla luce della effettiva utilità di tali strumentazioni, nonché dei positivi risultati delle soluzioni liberamente autonomamente adottate dalle imprese assicuratrici, ne proponeva l'installazione in serie, nei veicoli di nuova immatricolazione, al momento della costruzione dei veicoli, anche alla luce dei costi trascurabili che tale soluzione avrebbe comportato.

In materia è invece recentemente intervenuto il decreto “liberalizzazioni”, il quale stabilisce (articolo 32, comma 1, 1-bis) che gli assicurati che acconsentano all'installazione di «scatole nere» a bordo dei veicoli hanno diritto a una significativa riduzione del premio r.c. auto. Tutti i costi di impianto e di gestione degli strumenti sono posti a carico delle imprese di assicurazione.

Sull'argomento è previsto un articolato ventaglio di provvedimenti attuativi, tra loro interdipendenti, tra cui un regolamento IVASS che definisce le modalità di raccolta e di impiego dei dati registrati con le «scatole nere» e le regole per l'interoperabilità degli strumenti ai fini della loro portabilità, attualmente in pubblica consultazione.

In argomento, il gruppo di lavoro conferma la posizione comune di favore nei confronti dell'utilità di tali sistemi; ribadisce l'opinione che la soluzione realmente risolutiva è quella della installazione di serie sui veicoli di nuova immatricolazione, in linea con il progetto dei dispositivi “e-call” della unione europea.

Quanto al regolamento IVASS, il gruppo di lavoro concorda sul fatto che esso presenta notevoli profili di criticità e, al fine di segnalarli all'istituto, propone la partecipazione del

Forum alla pubblica consultazione attualmente in corso, che terminerà il 30 aprile p.v., nei seguenti termini:

- in relazione alla l'interpretazione della norma primaria da parte dell'Istituto, secondo cui l'offerta di polizze r. c. auto con scatole nere avrebbe natura obbligatoria, il regolamento manca di una analisi dell'impatto economico di tale impostazione.
Da una stima costi/benefici condotta nel corso della riunione, emerge che l'impossibilità di selezionare gli assicurati ai quali offrire contratti abbinati a scatole nere, impedisce di riservare l'offerta a quanti pagano i premi più elevati (per zone più rischiose) con la conseguenza che diventa impossibile realizzare i risparmi sui costi dei sinistri necessari a coprire le spese di funzionamento delle «scatole nere» (che la norma pone ad esclusivo carico degli assicuratori r. c. auto) e concedere sconti significativi.
Come indicato nelle slides allegate, solo per coprire le spese della adozione generalizzata delle scatole nere, il costo dei sinistri dovrebbe ridursi a livello nazionale del 21% e nelle zone più virtuose tra il 24% e il 31%.
Per riconoscere sconti dell'ordine del 10% le riduzioni dei costi dei sinistri necessarie sarebbero in media superiori al 30%, con valori dal 28% al 36% nelle zone più virtuose.
- il provvedimento introduce, inoltre, pesanti restrizioni dell'utilizzo dei dati registrati dalle scatole nere, stabilite dal Garante Privacy a fini di asserita tutela della riservatezza dei contraenti, fra cui la possibilità per l'utente di interrompere in qualsiasi momento la «geolocalizzazione» del veicolo, il che renderà inattuabili le finalità antifrode e di personalizzazione tariffaria della norma in oggetto.

In estrema sintesi, alla luce delle criticità sopra esposte, si determinerebbe la seguente situazione:

- a) a causa dell'offerta obbligatoria di prodotto, nessuno sconto significativo sul prezzo delle polizze con «scatole nere» e aumento dei prezzi per tutti gli assicurati;
- b) a causa dei limiti privacy, scarsa utilità delle «scatole nere», con possibilità di unica modalità di sconto da effettuarsi a posteriori.

Il gruppo di lavoro, infine, concorda sul fatto che la normativa così impostata produce effetti irrazionali per gli assicurati e propone che venga proposta all'IVASS la istituzione di un tavolo tecnico dedicato all'analisi dei concreti effetti di tale normativa, che riunisca consumatori, assicuratori e rappresentanti dell'ordine degli attuari.

b) Completamento della disciplina sul risarcimento dei danni alla persona

In argomento, il gruppo di lavoro condivide la necessità di ribadire con forza, anche attraverso una specifica comunicazione al Ministero della Salute, la proposta comune di sollecitare l'attuazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, che prevede la fissazione dei valori economici e medico-legali per la valutazione del danno alla persona derivante dalle lesioni di maggiore entità.

Sottolinea che tale posizione è basata sulla comune istanza di interrompere la deriva giurisprudenziale che determina incertezze applicative e costanti aumenti dei costi che si scaricano poi sui prezzi delle coperture.

Rileva che dal testo dello schema del decreto, della relazione illustrativa e della analisi di impatto della regolamentazione (AIR) elaborata dal Ministero della Salute (vd. allegati) risulta che la tabella di legge in emanazione reca solo i valori del danno biologico permanente, ferma l'aggiunta della componente di danno morale che ogni giudice considererà nel caso concreto. Sulla scorta di ciò, i valori praticati dal tribunale di Milano risultano superiori del 10%.

c) Iniziative di contrasto alle frodi

Il gruppo di lavoro ricorda che anche questo tema è stato oggetto di specifica proposta comune, volta alla costituzione di un organismo antifrode ad hoc, che possa utilizzare le informazioni raccolte e trattate per svolgere indagini di polizia giudiziaria mirate.

In materia è recentemente intervenuto l'Articolo 21 del DL 179/2012 → L 221/2012, misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative, che attribuisce all'IVASS le competenze per la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione r.c. auto, attribuendo all'Istituto un ruolo di interlocutore e collaboratore delle imprese e delle forze inquirenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Per lo svolgimento di tali attività, l'IVASS si potrà avvalere di un archivio integrato informatico connesso ad una serie di banche dati pubbliche e private.

Il gruppo di lavoro concorda sulla necessità di ribadire che il quadro in via di definizione risulta poco incisivo sul versante delle attività di indagine e di polizia giudiziaria. In tal senso, la struttura IVASS potrebbe essere supportata da un nucleo operativo presso le Forze dell'Ordine, dotato di quei poteri investigativi indispensabili per attuare con successo le iniziative di lotta alle frodi assicurative ad opera della malavita organizzata, che sono il vero problema del settore.

Per quanto concerne, inoltre, le modalità di consultazione della Banca Dati Sinistri IVASS, il gruppo di lavoro constata il permanere della grave inadeguatezza funzionale della citata banca dati, che non consente all'impresa che effettua l'interrogazione di conoscere le imprese assicuratrici che hanno trattato i sinistri pregressi. Il gruppo di lavoro concorda sulla necessità di superare tali perduranti restrizioni poste alle imprese dal Garante privacy per asserite ragioni di tutela degli assicurati r. c. auto poco comprensibili.

In materia di contrasto alle frodi viene infine sollevato il tema delle denunce di sinistro tardive (denunce che vengono presentate a distanza di mesi dall'accadimento del fatto). Tale fenomeno è per il momento particolarmente diffuso in alcune zone territoriali e presenta forti connotazioni di natura truffaldina.

Il gruppo di lavoro concorda sulla necessità di monitorare con particolare attenzione tali fattispecie, nonché sulla necessità di sviluppare a breve termine un approfondimento ad hoc, onde poterne denunciare pubblicamente gli effetti e avanzare eventuali proposte volte al suo contrasto.

d) Cessione del credito al risarcimento del danno rc auto

Il gruppo ricorda che il tema è oggetto di proposta comune, mirante alla introduzione di specifico divieto di tale pratica.

Constatata la difficile attuazione di un intervento legislativo, si conveniva che un'utile azione di contrasto al fenomeno della cessione del credito sarebbe potuta derivare dall'implementazione delle reti di carrozzerie convenzionate e dalla adozione di accordi contrattuali diretti a canalizzare i danneggiati presso tali autoriparatori.

Sul tema il gruppo di lavoro rileva che importante elemento di novità è costituito dalla pronuncia dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha dichiarato la non vessatorietà di una clausola contrattuale adottata da Vittoria Assicurazioni, che vieta la cessione del credito senza il consenso, anche tacito, della compagnia di assicurazione.

La clausola in parola, che opera in caso di richiesta di risarcimento diretta al proprio assicuratore, prevede la limitazione dell'assicurato a cedere il credito relativo al risarcimento del danno a carrozzerie che non siano convenzionate con l'impresa senza preventivo consenso della stessa. Qualora ci sia il consenso dell'impresa di assicurazione, l'assicurato può comunque procedere alla riparazione del veicolo presso una carrozzeria di fiducia, non convenzionata con la compagnia di assicurazione, senza anticipare i costi con lo strumento della delega di pagamento.

Tali previsioni bilanciano, secondo l'AGCM, sia l'esigenza dell'impresa di prevenire comportamenti fraudolenti e di ottimizzare la propria organizzazione per diminuire i costi operativi dei risarcimenti, sia la libertà del consumatore/assicurato di scegliere il carrozziere di fiducia, senza significativi squilibri nei diritti e negli obblighi.

Inoltre, in caso di cessione del credito autorizzata dall'impresa assicuratrice o di utilizzo di una carrozzeria convenzionata, la compagnia si impegna a restituire al danneggiato, al momento del risarcimento del danno, una quota del premio precedentemente pagato dall'assicurato.

Il gruppo di lavoro considera tale pronuncia dell'AGCM come un utile elemento di progresso, fermo restando che la facoltatività posta alla base dell'utilizzo di tale clausola non può ovviamente eliminare i costi determinati dalle frodi.

e) Incentivazione del risarcimento in forma specifica

Il gruppo di lavoro, constatato che è stata spesso registrata convergenza tra le parti per quanto concerne, in linea di principio, la generalizzazione di tale forma di risarcimento, conviene sul fatto che nell'ambito della dinamica di un portafoglio assicurativo/mutualistico, l'introduzione del risarcimento in forma specifica può avere successo nella diminuzione dei costi solo se è resa obbligatoria.

Condivide, inoltre, l'opportunità di mantenere tale orientamento comune e ritiene comunque opportuno sviluppare ulteriore approfondimento coinvolgendo anche le associazioni degli autoriparatori.

* * *

In chiusura dei lavori, il gruppo di lavoro conviene sulla opportunità che quanto sopra espresso, ove condiviso dal Consiglio Generale del Forum ANIA Consumatori previsto per il prossimo 16 aprile 2013, venga rappresentato in forma unitaria all'IVASS, nonché agli ulteriori competenti interlocutori istituzionali.